



Scuola Secondaria di I grado Statale "Gesmundo - Moro - Fiore"

Sede centrale: Plesso Gesmundo Via Salamone 29 - Plesso Moro-Fiore Via Casalicchio 36 - 70038 Terlizzi (BA) - Tel. e fax Presidenza: +39 080 3511958
Tel. Segreteria: +39 080 3511958 e-mail: bamb290002@istruzione.it - e-mail PEC: bamb290002@pec.istruzione.it - Sito WEB di Istituto:
<https://www.gesmundomorofiore.edu.it/> Codice Meccanografico: **BAMB290002** - Codice Fiscale: **93437870723** Codice Univoco Ufficio **UFZTGG** - Conto corrente postale della scuola **001018049658**

Terlizzi (vedi segnaturo)

Protocollo (vedi segnaturo)

Circolare 032

A:

Docenti
Famiglie
Personale ATA
Direttore SGA
Sito WEB di Istituto

<https://www.gesmundomorofiore.edu.it>

Amministrazione trasparente

https://www.trasparenzascuole.it/Public/AmministrazioneTrasparente.aspx?Customer_ID=300e7ace-86b1-496b-b13d-372111c02d8c

Precisazioni ed indicazioni operative per la DAD Didattica a distanza come parte strutturale della DDI Didattica digitale integrata

- Effettuazione – NON effettuazione della DDI – DAD da parte di:
 - docenti in quarantena e isolamento fiduciario
 - docenti che sviluppano malattia COVID-19
- Equiparazione a ricovero della quarantena e isolamento fiduciario
- Rilevazione della presenza in servizio del personale docente in quarantena o isolamento fiduciario
- Personale amministrativo se collocato in quarantena o isolamento fiduciario
- Sostituibilità e sostituzione del personale in quarantena o isolamento fiduciario
 - docenti
 - personale ATA
- Possibilità e limiti effettivi nell'usi delle risorse per la realizzazione della DDI ed in particolare delle risorse umane, finanziarie, materiali, strumentali e organizzative effettivamente a disposizione.
 - Precisione per le Risorse ORGANIZZATIVE nella DDI-DAD
 - Precisione per le Risorse STRUMENTALI nella DDI-DAD

La Nota M.I. 05.11.2020, n. 1990 inerente il DPCM 3 novembre 2020 a firma del Dott. Marco BRUSCHI CAPO del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione ribadisce che l'articolo 1, comma 9, lettera s) del DPCM dispone che "l'attività didattica ed educativa per la scuola dell'infanzia, il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l'infanzia **continua a svolgersi in presenza, con uso obbligatorio di dispositivi di protezione delle vie respiratorie** salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina". vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Puglia n.413 del 6 novembre 2020.

La nota riafferma la necessità di **garantire il diritto all'istruzione degli alunni posti in situazione di quarantena**, nonché di quegli alunni per i quali, in ragione della particolare situazione familiare, l'autorità sanitaria abbia disposto **l'isolamento comunitario**.

La scuola ha il compito di assicurare la funzione dell'istituzione scolastica dal punto di vista tanto didattico, **sentiti gli organi collegiali**, quanto amministrativo. La varietà delle situazioni delle istituzioni scolastiche chiamate (dalla normativa; n.d.r.) ad attivare la DDI in forma esclusiva suggerisce di evitare indicazioni tassative, ma di invitare a correlare le soluzioni organizzative, adottate dal DS sulla base dei propri poteri datoriali, intorno a questo principio.

E' evidente che la detta varietà di situazioni insiste anche per le situazioni in cui le istituzioni scolastiche, anche se non chiamate, debbano attivare forme di DDI in forma quasi esclusiva o prevalente.

In tal senso quanto previsto nella Nota n.1990 e dell'ipotesi di CCNI sulla DDI, ossia **l'adozione da parte della scuola** - nel rispetto delle deliberazioni degli organi collegiali ed in particolare del Collegio Docenti nell'ambito del Piano DDI che ha richiesto, nella riunione del 6 novembre, una rimodulazione in adeguazione al combinato disposto del DPCM 3 novembre 2020 e all'Ordinanza Regionale 413 del 6 novembre 2020 - di **ogni disposizione organizzativa SUL PERSONALE DOCENTE atta a creare le migliori condizioni per l'erogazione della didattica in DDI anche autorizzando l'attività non in presenza, ove possibile e ove la prestazione lavorativa sia comunque erogata**, richiede alcune precisazioni.

- ❑ **Il docente in quarantena** con sorveglianza attiva o in isolamento fiduciario **deve** effettuare la DDI
 - Si applica al personale della scuola l'art. 4, comma 2, D.M. 19/10/2020: "nei casi di quarantena con sorveglianza attiva o di isolamento domiciliare fiduciario, ivi compresi quelli di cui all'articolo 21- bis, commi 1 e 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il lavoratore, che non si trovi comunque nella condizione di malattia certificata, svolge la propria attività in modalità agile"
- ❑ **La quarantena e l'isolamento fiduciario** sono comunque e sempre **equiparati a ricovero**
 - si applica l'art. 87, comma 1, D.L. n. 18/2020, convertito in legge 27/2020.
 - Il docente in quarantena o in fiduciario, tuttavia, **NON si trova** in una condizione patologica che impedisca lo svolgimento lavorativa isolamento condizione dell'attività
- ❑ **La rilevazione della presenza in servizio del personale docente in quarantena o isolamento fiduciario** viene svolta secondo la seguente procedura:
 - la presenza in servizio del personale docente può correttamente risultare **a mezzo delle ordinarie applicazioni di registro elettronico, precisando ove la prestazione sia stata resa in presenza o a distanza**
- ❑ **Se il docente in quarantena o isolamento fiduciario sviluppa la malattia** si opera nel seguente modo:
 - A prescindere dalla gravità della sintomatologia, in nessun caso può prestare attività didattica o educativa, neanche dal proprio domicilio. Essa, infatti, **è una condizione di malattia certificata a tutti gli effetti**, per la quale sono previste e garantite - dalla Costituzione fino ai contratti di lavoro di comparto - specifiche forme di tutela e salvaguardia dello stato di salute
- ❑ **Orario che deve effettuare il docente che svolge DDI**
 - Il personale docente **è tenuto al rispetto del proprio orario di servizio** e alle prestazioni connesse all'esercizio della professione docente, e mantiene intatti i diritti sindacali, compresa la partecipazione alle assemblee sindacali durante l'orario di lavoro che si potranno tenere con le stesse procedure con cui si svolgono le attività didattiche a distanza
 - In particolare, il docente assicura le prestazioni in modalità sincrona al gruppo classe o a gruppi circoscritti di alunni della classe. Per la rilevazione delle presenze degli allievi è utilizzato il registro elettronico
 - La Scuola Secondaria di I Grado «Gesmundo - Moro - Fiore» nella propria autonomia, ha definito nel Piano per la DDI le modalità che garantiscano l'effettuazione dell'orario di servizio declinandolo secondo modalità sincrone e asincrone
- ❑ Prestazioni del **personale amministrativo** se collocato in quarantena o isolamento fiduciario
 - Il personale amministrativo e il DSGA possono erogare, per il periodo di quarantena, la prestazione lavorativa in modalità agile
 - Per le forme di erogazione della prestazione in modalità agile il DSGA propone al Dirigente Scolastico che le adotta formalmente, specifiche forme di monitoraggio, al fine di verificare che il livello delle prestazioni medesime rimanga coerente con quello delle consuete prestazioni svolte in presenza
- ❑ **Sostituibilità e sostituzione del personale docente** in quarantena o isolamento fiduciario
 - Personale docente: solo qualora sia stata esperita ogni attività di reperimento di risorse interne all'istituzione scolastica, a seguito della quale non sia possibile in alcun modo provvedere alla sostituzione in classe del docente in quarantena con altro personale già in servizio la scuola - nella persona del Dirigente Scolastico - ponendo particolare attenzione alla peculiare situazione della scuola dell'infanzia, potrà ricorrere alla nomina di personale supplente anche solo per le ore strettamente necessarie al completamento della copertura del servizio settimanale, fermo restando che in nessun caso si potrà disporre la vigilanza della classe interamente in presenza, nel corso di attività didattiche erogate dal docente in quarantena, servendosi del personale collaboratore scolastico o di personale esterno, operante per l'assistenza specialistica per l'autonomia e la comunicazione, o a vario titolo presente a scuola
- ❑ **Sostituibilità e sostituzione del personale ATA** in quarantena o isolamento fiduciario
 - Personale ATA: per il personale afferente alle qualifiche di collaboratore scolastico, in ragione della specificità delle relative mansioni, che si espletano esclusivamente in presenza a scuola, si deve ritenere che, in caso di quarantena disposta dalla competente autorità sanitaria, la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalità agile e pertanto solo ove strettamente ed effettivamente necessario a garantire l'ordinaria attività scolastica, la scuola - nella persona del Dirigente Scolastico - applica la normativa vigente in materia di sostituzione del personale assente
- ❑ **Singoli alunni collocati in quarantena**
 - All'alunno o alunna posti in quarantena la scuola deve - ai sensi delle recenti note ministeriali - in ogni caso garantire, ove la strumentazione l'erogazione di attività didattiche in modalità digitale integrata
 - Detta indicazione va riferita - nel rispetto della autonomia didattica ed organizzativa - al Piano della DDI e al Regolamento per la DDI adottati con Delibera 7 del Collegio Docenti del 15 settembre 2020 e Delibera 5 del Consiglio di Istituto del 21 settembre 2020 e rimodulati nel Collegio Docenti del 6 novembre 2020 e del Consiglio di istituto del 6 novembre 2020 - tenendo conto delle possibilità e limiti effettivi ed in particolare delle risorse umane, finanziarie, materiali, strumentali e organizzative effettivamente a disposizione.

- Per **risorse organizzative** si intende:
 - La progettabilità di dispositivi di REGOLAZIONE oraria del lavoro docente
 - La praticabilità di condizioni di efficace implementazione di organizzazione del lavoro professionale dei docenti
 - La praticabilità di forme di mobilitazione del lavoro professionale esperibili anche in condizioni di emergenza
 - La garanzia che i dispositivi di BYOD – ossia la possibilità di utilizzare per conto della scuola, strumenti privati resi disponibili dagli stessi per funzioni scolastiche – copra tutto il fabbisogno disponibile inteso non solo in senso massivo per tutta la popolazione scolastica, ma anche in senso differenziale ossia per il soddisfacimento di esigenze peculiari e diversificate ammesse come servizio pubblico

- Per **risorse strumentali** si intende:
 - Il patrimonio di device posseduto o acquisibile in locazione dalla scuola
 - I servizi infrastrutturali assegnabili dalla scuola; in tal senso per CONNETTIVITA' che la scuola può fornire si intende:
 - Collegamento efficace da scuola, nei limiti delle capacità di rete che la scuola può attualmente riprodurre
 - Concessione di schede o dispositivi analoghi che consentono la connessione, nei limiti della finanziabilità dei detti dispositivi
 - Per CONNETTIVITA' NON si intende ogni altro fattore che ostacola la connessione indipendente dalla scuola e dipendente propriamente dal contesto, dai processi e dai soggetti che effettuano la DAD

In base al diritto alla disconnessione la presente Circolare ha effetti – dovere di acquisizione conoscitiva del contenuto ed esecuzione delle disposizioni connesse – a partire dall'orario di avvio della prima giornata lavorativa consecutiva alla pubblicazione

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Domenico COSMAI